



GIUSTIZIA LEGALITÀ' TERRITORIO

Guida informativa per i detenuti stranieri

INDICE

INTRODUZIONE

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

A. TIPOLOGIA, DURATA E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

1. La tipologia del permesso di soggiorno
2. La durata del permesso di soggiorno
3. Il rinnovo del permesso di soggiorno
4. Il rifiuto della domanda
5. Il divieto di rinnovo del permesso di soggiorno

B. TIPOLOGIE DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

1. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
2. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di iscrizione alle liste di collocamento
3. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari

C. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE

1. I destinatari della norma
2. La richiesta di permesso
3. Le condizioni per il rilascio
4. La validità del permesso

LA TUTELA DEL DETENUTO

A. GLI STRUMENTI GIURIDICI

1. La nomina di un avvocato
2. L'elezione di domicilio
3. L'attività lavorativa all'esterno del carcere
4. Amnistia e indulto

B. L'ESPULSIONE

1. L'espulsione amministrativa

- 1.1. Decreto di espulsione e divieto di rientro
- 1.2. Impugnazioni
2. L'espulsione come misura di sicurezza
3. L'espulsione come sanzione sostitutiva della pena
4. L'espulsione come sanzione alternativa della pena

INTRODUZIONE

Lo scopo di questa guida è quello di fornire al cittadino straniero detenuto alcune informazioni giuridiche sulle modalità che consentono di vivere regolarmente in Italia e sulle norme legali che ne tutelano la detenzione.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

A. IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno è un documento che autorizza lo straniero a soggiornare in Italia per un tempo determinato.

1. La tipologia del permesso di soggiorno

I permessi di soggiorno che vengono più frequentemente rilasciati sono i seguenti:

- turismo (che consente di far visita a chi risiede o soggiorna regolarmente in Italia);
- lavoro (che consente di svolgere un'attività lavorativa autonoma o subordinata, anche stagionale);
- studio (che consente di frequentare corsi di studio o di formazione professionale);
- motivi familiari (che consente la permanenza qualora la propria famiglia o qualche componente di essa risieda o soggiorni regolarmente in Italia).

2. La durata del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno, a seconda del motivo per cui viene rilasciato, ha una durata massima di¹:

- 3 mesi per turismo;
- 9 mesi per lavoro stagionale;
- 1 anno per studio;
- 2 anni per lavoro autonomo, lavoro subordinato e famiglia.

3. Il rinnovo del permesso di soggiorno

Il rinnovo del permesso di soggiorno va chiesto alla Questura del luogo dove il richiedente ha la residenza o il domicilio entro i seguenti termini²:

- 90 giorni prima della scadenza se si tratta di permesso per lavoro a tempo indeterminato;
- 60 giorni prima della scadenza se si tratta di permesso per lavoro a tempo determinato;
- 30 giorni prima della scadenza in tutti gli altri casi.

¹ Art. 5 co. 3-bis T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/02.

² Art. 5 co. 4 T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/02.

La perdita del posto di lavoro **non comporta di per sé la perdita del permesso di soggiorno**; quest'ultimo potrà essere rinnovato, come si vedrà più oltre, per iscrizione alle liste di collocamento; ma potrà essere rinnovato anche per motivi familiari (se per esempio lo straniero è coniugato, il coniuge lavora e può farsene carico).

Allo straniero detenuto non è più consentito, come in passato, rinnovare il permesso di soggiorno all'interno del penitenziario³. La richiesta di rinnovo potrà essere presentata alla Questura competente soltanto al momento dell'uscita dal carcere. Poiché non è espressamente previsto quanto tempo verrà concesso dall'Autorità amministrativa allo straniero per regolarizzare la propria posizione, è indispensabile che già al momento della richiesta egli possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Il rifiuto della domanda

Contro il provvedimento col quale la Questura rifiuta la domanda di rinnovo è possibile fare ricorso entro 30 giorni al Commissariato del Governo per la provincia di Trento oppure entro 60 giorni al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) ⁴.

5. Il divieto di rinnovo del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato nei casi in cui lo straniero⁵:

- non possieda i requisiti previsti dalla legge per il rinnovo;
- risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o di uno Stato appartenente allo Spazio Schengen;
- risulti condannato per reati di particolare gravità per cui è previsto l'arresto in flagranza (ad es. furto aggravato, rapina, reati relativi alle armi, alle sostanze stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione).

NB Il permesso di soggiorno deve essere sempre esibito a richiesta degli Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza; la mancata esibizione senza giustificato motivo è punita con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino ad Euro 413,17⁶.

B. TIPOLOGIE DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

I rinnovi del permesso di soggiorno al momento della scarcerazione che vengono più frequentemente concessi sono quelli di seguiti esposti.

1. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

³ Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 300/2001.

⁴ Art. 6 co. 10 T.U. 286/98.

⁵ Art. 5 co. 5 T.U. 286/98; art. 4 co. 3 T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/02.

⁶ Art. 6 co. 3 T.U. 286/98.

Qualora lo straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno anche scaduto purché durante il periodo detentivo, abbia la disponibilità di un lavoro (può bastare una promessa di lavoro), può chiedere al fine pena il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Può altresì chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, qualora voglia avviare un'attività professionale in proprio (con apertura di partita I.V.A., iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e quant'altro) o abbia la possibilità di svolgere una collaborazione coordinata e continuativa (cd. contratto di co.co.co.) con uno o più datori di lavoro. In quest'ultimo caso non sarà, peraltro, necessario espletare tutte le formalità richieste per l'avviamento di un'attività in proprio⁷.

2. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di iscrizione alle liste di collocamento

Come precedentemente accennato, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per un periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno ⁸.

3. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato⁹:

- a chi è entrato con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
- a chi è in Italia ad altro titolo da almeno un anno e si è sposato in Italia con cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante (sempre che al matrimonio sia seguita l'effettiva convivenza);
- a chi è familiare di un cittadino straniero, il quale è in possesso di tutti i requisiti per il ricongiungimento familiare ed è titolare di un qualsiasi permesso di soggiorno (è possibile anche se il permesso del quale si dispone è scaduto, purché la domanda venga presentata entro un anno dalla scadenza);
- a chi è genitore di minore italiano residente in Italia (anche se non è in possesso di un permesso di soggiorno);
- a chi è coniuge di cittadino italiano o parente entro il quarto grado (anche se non è in possesso di un permesso di soggiorno).

Il cittadino, straniero o italiano, in forza del quale lo straniero che chiede il rilascio del permesso per famiglia deve in linea generale dimostrare almeno due requisiti¹⁰:

⁷ Artt. 22 ss. T.U. 286/98 come modificati dalla L. 189/02.

⁸ Art. 22 co. 11 T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/02.

⁹ Art. 30 co.1 T.U. 286/98.

¹⁰ Art. 29 co. 3 T.U. 286/98.

- *la disponibilità di un alloggio.* Per esempio dimostrando di avere un contratto di locazione o un alloggio in proprietà; è necessario inoltre che presenti un'attestazione comunale secondo la quale l'alloggio può ospitare un numero di persone pari a quello che comporrà il nucleo familiare, oppure un certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) competente. (Tale requisito non è richiesto nel caso di coesione con cittadino italiano);
- *la disponibilità di un reddito.* La legge stabilisce annualmente l'importo minimo annuo per il ricongiungimento che è pari all'importo dell'assegno sociale: ad esempio per l'anno 2003 per ricongiungere un familiare è necessario un reddito pari ad Euro 4.666,87 annui; per due o tre familiari un reddito pari al doppio dell'importo precedente; per quattro o più familiari un reddito pari al triplo dell'importo precedente. Nel calcolo del reddito si tiene conto anche di quello di tutti i familiari conviventi.

Contro tutti i provvedimenti negativi emanati dall'Autorità amministrativa in materia di famiglia è possibile ricorrere al Tribunale Civile (anziché al Commissariato del Governo o al Tribunale Amministrativo Regionale come in tutti gli altri casi), con una procedura che garantisce maggior rapidità nella decisione¹¹.

¹¹ Art. 30 co. 6 T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/02.

3. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE ¹²

1. Destinatari della norma

Gli stranieri soggetti ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dei quali possano sorgere concreti pericoli per la loro incolumità, come conseguenza del tentativo di sottrarsi a detta situazione.

2. La richiesta di permesso

La proposta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

- dai servizi sociali degli enti locali o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti nel registro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, purché abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri¹³;
- dal Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.

La questura, ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del **permesso di soggiorno per motivi umanitari**.

Nel caso la proposta sia stata fatta dai servizi sociali o da altri enti autorizzati, il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

3. Le condizioni per il rilascio

- sono state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
- emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita a delitti in materia di prostituzione o di delitti di particolare gravità o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio

Requisito necessario per il rilascio è l'adesione dello/a straniero/a al programma di assistenza e di protezione sociale appositamente predisposto, con l'avvertimento che in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso il permesso verrà revocato.

4. Validità del permesso

Questo permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso di soggiorno ha la durata di **6 mesi** e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un

¹² Art. 18 T.U. 286/98; artt. 25, 26, 27 Regolamento di attuazione del T.U. 286/98.

¹³ Art. 52 Regolamento di attuazione del T.U. 286/98.

rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente **prorogato o rinnovato** per la durata del rapporto medesimo.
Il permesso di soggiorno può essere altresì **convertito** in permesso di soggiorno per studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

LA TUTELA DEL DETENUTO

A. GLI STRUMENTI GIURIDICI

1. La nomina di un avvocato ¹⁴

Lo straniero imputato di un delitto ha il diritto di nominare un avvocato di fiducia e nel caso in cui non possa nominarlo ha sempre diritto di farsi assistere da un avvocato d'ufficio, nominato dal magistrato, con **l'obbligo di retribuirlo**.

Se ha subito un arresto in flagranza o un fermo da parte della Polizia Giudiziaria ha diritto di avere un colloquio con un avvocato e può rifiutarsi di rilasciare qualunque dichiarazione fino a quando non avrà parlato con questo.

Lo straniero se dimostra di avere un **reddito annuale legittimo inferiore a Euro 9296,22 (Lire diciotto milioni)** e di **risiedere in Italia**, può accedere al **gratuito patrocinio** e chiedere che sia lo Stato italiano a pagare le spese del difensore di fiducia. Nel caso in cui si tratti di impugnazioni di provvedimenti di espulsione amministrativa lo straniero può accedere al beneficio anche se non residente.

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve presentare istanza di ammissione, sottoscritta personalmente, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il giudice competente (lo può fare anche a mezzo di raccomandata), oppure direttamente in udienza al giudice a mezzo dell'avvocato.

2. L'elezione di domicilio¹⁵

All'uscita dal carcere allo straniero verrà chiesto dove vuole eleggere il domicilio, ossia indicare il luogo in cui vuole che gli vengano recapitate tutte le comunicazioni. La scelta del domicilio è estremamente importante perché se decide di eleggerlo soltanto presso lo studio del suo avvocato, tutti gli atti del procedimento penale verranno inviati esclusivamente a lui.

E' sempre opportuno pertanto che lo straniero elegga un proprio domicilio, presso il quale gli verranno fatte tutte le comunicazioni che riguardano il suo procedimento penale, affinché possa essere tempestivamente informato dell'andamento del suo procedimento.

Se decide d'eleggere un proprio domicilio, il suo avvocato riceverà sempre e comunque tutti gli atti e le comunicazioni che lo riguardano.

3. L'attività lavorativa all'esterno del carcere

¹⁴ Articoli 96 ss. c.p.p.

¹⁵ Articoli 161 ss c.p.p.

Allo straniero che è stato ammesso alle misure alternative previste dalla legge e ha la possibilità di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere, non viene rilasciato alcun permesso di soggiorno.

Gli Uffici Provinciali del Lavoro, su presentazione del provvedimento relativo all'effettuazione di attività lavorativa subordinata all'esterno del penitenziario, rilasciano un apposito atto di avviamento al lavoro presso il datore di lavoro indicato nel provvedimento.

Secondo la circolare n. 27/1993 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, questo documento autorizzativo ha validità limitata al tipo d'attività lavorativa e al periodo indicati nel provvedimento e non costituisce, in relazione alla sua specialità ed eccezionalità, titolo valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto per il quale è stato concesso.

Gli Ispettorati Provinciali del Lavoro rilasciano il libretto di lavoro direttamente al datore di lavoro interessato, che lo restituirà allo stesso Ispettorato alla cessazione del rapporto.

4. Amnistia e Indulto

L'amnistia¹⁶ è un provvedimento generale che estingue la punibilità di soggetti che hanno commesso reati in un determinato periodo. L'amnistia **estingue il reato** e se vi è stata condanna con sentenza definitiva fa cessare l'esecuzione della pena principale, di quelle accessorie e delle misure di sicurezza (salvo la confisca).

L'indulto¹⁷ è un provvedimento di carattere generale che **condona** in tutto o in parte **la pena principale** ovvero **la commuta** in una pena di specie diversa. L'efficacia è circoscritta ai reati commessi fino al giorno precedente al decreto, salvo diversamente disposto.

B. L'ESPULSIONE

In materia di espulsioni la legge prevede tre diversi tipologie:

1. L'espulsione amministrativa¹⁸

Viene disposta:

- dal **Ministro dell'interno** per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, è **immediatamente esecutiva** e contro la stessa è ammesso ricorso al TAR del Lazio, **proponibile dall'estero** dopo che l'espulsione è stata eseguita;
- dal **Prefetto**:
 - quando lo straniero è entrato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto;

¹⁶ Art. 151 c.p.

¹⁷ Art. 174 c.p.

¹⁸ Art. 13 T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/02

- quando non è stato chiesto il permesso di soggiorno nel termine di legge (entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso), a meno che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
- quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato;
- quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e lo straniero non ne ha chiesto il rinnovo;
- quando lo straniero è persona pericolosa per la sicurezza e per la moralità pubblica ex art. 1 della legge n. 1423/1956 o indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ex art. 1 della legge n. 575/1965.

Il provvedimento di espulsione deve essere comunicato allo straniero nella lingua da lui conosciuta o se questo non è possibile in inglese francese o spagnolo.

Di norma il decreto prefettizio di espulsione **è immediatamente esecutivo** e il questore deve provvedere all'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica previa richiesta di convalida del provvedimento.

L'unica **eccezione** è il caso in cui si tratti di espulsione di straniero che si è trattenuto nel territorio dello stato dopo che il permesso è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo; in questa ipotesi il provvedimento del prefetto recherà l'ordine a lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni dalla notifica, salvo che vi sia pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione.

Quando l'accompagnamento alla frontiera non è possibile (per la necessità di cure sanitarie urgenti, l'indisponibilità di un vettore, ecc.) il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea più vicino.

Quando non sia possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero siano scaduti i termini di permanenza il prefetto ordina allo straniero di lasciare lo stato entro il termine di 5 giorni. Nel caso di violazione di detto ordine, senza giustificato motivo, si procede con l'arresto da sei mesi ad un anno (a seguito di giudizio direttissimo) ed una nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera. Qualora non possa procedersi all'accompagnamento e malgrado un nuovo ordine di lasciare l'Italia lo straniero venga rintracciato nuovamente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

1.1 Decreto di espulsione e divieto di rientro

Il decreto di espulsione dispone l'allontanamento dello straniero dal territorio dello stato e il divieto di rientro per un periodo di 10 anni (può essere previsto un termine più breve ma non inferiore a 5 anni) salva espressa autorizzazione del Ministero dell'Interno.

Il trasgressore del divieto è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (è consentito l'arresto in flagranza) ed è nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera. Qualora lo straniero, dopo questa nuova

espulsione, entri nuovamente è punito con la reclusione da uno a quattro anni (è consentito l'arresto in flagranza e il fermo di polizia giudiziaria).

1.2 Impugnazioni

Contro il decreto di espulsione del prefetto può essere presentato ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, la quale si pronuncerà nei successivi 20 giorni. Il ricorso, che può essere sottoscritto direttamente dallo straniero, non sospende l'esecutività del provvedimento e può essere presentato dall'estero per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello stato di destinazione.

Lo straniero può essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello stato. Contro la sentenza del tribunale è ammesso ricorso in cassazione.

2. L'espulsione come misura di sicurezza¹⁹

Viene disposta dal giudice penale:

- a seguito di una condanna nei casi previsti dal codice penale;
- quando lo straniero sia condannato per uno dei delitti che consentono l'arresto in flagranza.

Questo tipo di espulsione può essere disposta solo quando il condannato venga ritenuto socialmente pericoloso.

Come tutte le misure di sicurezza viene eseguita al termine della pena ed è soggetta al riesame del magistrato di Sorveglianza. Nel caso la persona straniera condannata non risulti più socialmente pericolosa l'espulsione può essere revocata.

3 . L'espulsione come sanzione sostitutiva della pena²⁰

Viene disposta dal giudice penale in sostituzione della pena detentiva con sentenza di condanna o di patteggiamento.

Condizioni per l'applicazione:

- lo straniero deve essere espellibile immediatamente ex art. 13 co 2 TU;
- la condanna deve essere conseguente ad un reato non colposo e non deve prevedere una pena detentiva superiore a 2 anni;
- il giudice deve ritenere di non poter concedere la sospensione condizionale della pena;
- l'espulsione deve essere immediatamente eseguibile non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 co 1 TU (la necessità di accertamenti circa l'identità o nazionalità, l'acquisizione di documenti di viaggio, ecc.);
- l'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti di particolare gravità per i quali si rendono necessarie indagini particolarmente complesse (art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p.) ovvero delitti puniti dal testo unico con pena superiore ai 2 anni.

La sanzione è revocata se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello stato.

¹⁹ Art. 15 T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/02;

²⁰ Art. 16 co. 1, 2, 3, 4 T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/02;

La misura non può essere applicata nei confronti dello straniero inespellibile ex art. 19 TU.

Espulsione come sanzione alternativa²¹

La sanzione è disposta dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero identificato e detenuto. Presupposti:

- lo straniero deve trovarsi in una delle situazioni in cui è applicabile l'espulsione amministrativa;
- deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. Non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti di particolare gravità per i quali si rendono necessarie indagini particolarmente complesse (art. 407 co 2 lett. a) c.p.p.) ovvero delitti puniti dal testo unico con pena superiore ai 2 anni.

Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato che può essere impugnato entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dinnanzi al tribunale di sorveglianza che decide nei successivi 20 giorni. L'esecuzione del decreto è sospesa fino a decorrenza dei termini per l'impugnazione o della decisione del tribunale.

All'espulsione provvede il questore con accompagnamento alla frontiera; la pena è estinta alla scadenza del termine di 10 anni dall'esecuzione dell'espulsione.

La misura non può essere applicata nei confronti dello straniero inespellibile ex art. 19 TU.

²¹ Art.16 co. 4, 5, 6, 7, 8 T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/02;

Espulsione disposta dal ministro

Cause di espulsione: motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

Viene eseguita immediatamente con accompagnamento alla frontiera e ove non sia possibile con trattenimento nei Centri di Permanenza Temporanea. Vedi (1)

Si può ricorrere al TAR del Lazio. Il ricorso si presenta dall'estero dopo che l'espulsione è stata eseguita.

Espulsione disposta dal prefetto

Cause di espulsione:

1. quando lo straniero è entrato evitando i controlli di frontiera e non è stato respinto;
2. quando non è stato chiesto il permesso di soggiorno nel termine di legge (entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso), salvo forza maggiore;
3. quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato;
4. quando lo straniero è persona pericolosa per la sicurezza e per la moralità pubblica o sospettata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

5. Diversamente accade quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e lo straniero non ne ha chiesto il rinnovo



Viene eseguita immediatamente con accompagnamento alla frontiera e quando non sia possibile con trattenimento nei Centri di Permanenza Temporanea.

Il prefetto ordina di lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni dalla notifica, salvo che vi sia pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione.

All'espulsione segue il divieto di rientro per 10 anni, salvo autorizzazione ministeriale. La

(1) Nel caso in cui la precedente soluzione non sia applicabile un anno e una nuova espulsione; il prefetto ordinerà allo straniero di lasciare lo stato entro 5 ~~quattro anni~~ ~~se entro 60 giorni al tribunale. Il~~
(1) Se non si rispetta l'ordine: arresto da uno a sei mesi e nuova espulsione. In caso di nuova violazione: reclusione da uno a quattro anni.

DOMANDE FREQUENTI

1. E' possibile per il detenuto riconoscere il figlio nato mentre si trova in carcere? Qual è la procedura da seguire?

Se la detenzione è breve il riconoscimento si può effettuare una volta scontata la pena, infatti il riconoscimento del figlio può avvenire o al momento della nascita o in un qualsiasi momento successivo.

Se la pena da scontare è lunga, il detenuto:

1. può chiedere un permesso per uscire (se ha diritto ad un permesso premio) e recarsi dall'ufficiale dello stato civile per rilasciare la relativa dichiarazione;
2. può chiedere all'ufficiale di stato civile di entrare in carcere (facendo presente di non avere diritto ad ottenere un permesso premio).

2. Il riconoscimento di figlio, nato da donna straniera non convivente, ma con regolare permesso di soggiorno, fa nascere dei diritti in capo al padre detenuto?

Il detenuto potrà chiedere la coesione con il figlio entro un anno dalla scadenza di un eventuale precedente permesso di soggiorno, ferma restando la necessaria esistenza dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare (alloggio e reddito), vd. pag.5.

3. Nell'ipotesi di stranieri detenuti clandestini che hanno convissuto con donne italiane presso le quali avevano la residenza, quali sono le possibilità per rimanere in Italia a fine pena?

La convivenza non è una situazione giuridica che permette di per sé allo straniero detenuto di vedere regolarizzata la sua posizione. Nel caso venga contratto matrimonio con cittadino italiano anche in corso di pena, evento che ai sensi dell'art.19 co.2 rende lo straniero inespellibile, si può richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Si fa notare comunque che il permesso di soggiorno per motivi familiari così ottenuto viene immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non sia seguita l'effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole²².

4. La residenza ogni quanto viene accertata? Quale importanza riveste la residenza per i detenuti il cui permesso di soggiorno scade mentre sono in carcere?

La residenza viene accertata frequentemente da parte degli incaricati del comune e se lo straniero risulta essere assente per un intero anno dall'ottenimento della sua residenza ne viene dichiarata l'irreperibilità.

Il detenuto per non essere dichiarato irreperibile deve subito comunicare all'anagrafe di trovarsi in carcere, in questo modo l'ufficiale "congelerà" la sua residenza fino a quando non ci sarà una sentenza definitiva (ciò vale per gli stranieri con regolare permesso di soggiorno). Nel momento in cui la sentenza viene dichiarata definitiva e ad esempio il detenuto viene condannato, egli sarà considerato residente nel carcere in cui sconterà la pena.

²² Art. 30 co 1 bis T.U. 286/98 come modificato dalla L. 106/2002 e dalla L. 189/2002

5. Le persone detenute che hanno dichiarato un'identità diversa dalla propria e che mentre sono in carcere decidono di assumere la loro vera identità a quali conseguenze vanno incontro?

Il dare false generalità è un reato perseguibile d'ufficio (ossia per iniziativa dell'autorità, senza la necessità di una denuncia), che comporta la pena della reclusione fino a tre anni se la dichiarazione è resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico (se è resa da un imputato all'autorità giudiziaria la reclusione è superiore ad un anno) oppure nelle ipotesi meno gravi con la reclusione fino ad un anno e la multa fino a 516,46 Euro.

6. Che cosa accade agli stranieri richiedenti asilo che hanno compiuto un reato e sono detenuti in carcere?

La commissione di reati è una delle cause che impediscono il riconoscimento dello status di rifugiato se si tratta di reati particolarmente gravi per i quali è previsto l'arresto in flagranza (ad es. furto aggravato, rapina, reati relativi alle armi, alle sostanze stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione) o a seguito dei quali il detenuto risulta pericoloso per la sicurezza dello stato o risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

7. Se uno straniero dopo aver avviato la pratica per il ricongiungimento familiare commette un reato e viene messo in carcere che cosa succede alla suddetta pratica?

La pratica viene bloccata in attesa che cessi la pena della carcerazione dal momento che con la detenzione può venire a mancare il requisito necessario del reddito, salvo eccezioni (ad es. in caso di ricongiungimento del figlio con il padre detenuto: l'ipotesi in cui la madre abbia da sola un reddito sufficiente al mantenimento dell'intero nucleo familiare).